

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(Decreto Presidenziale Regione Siciliana n. 157 del 23/05/1997)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 51 del 26 GIU. 2015

OGGETTO: Autorizzazione a promuovere giudizio avverso il Ministero delle Politiche Agricole. Assistenza stragiudiziale Esecuzione sentenza n. 2062/2014 resa dal Trib. di Palermo relativa alla causa R.G. 8616/2007 Consorzio /Cassa Depositi e Prestiti Conferimento incarico all' Avv. Giuseppe Ribaudò.

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di giugno in Palermo presso la sede del Consorzio sita in via G.B. Lulli n. 42,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Fabrizio Viola nominato, giusta D.A. n. 59 del 26 giugno 2014, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica n. 2 Palermo, con l'assistenza del Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13/02/1933, n. 215;

VISTA la L.R. 25/05/1995, n.45 contenente norme sui Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.P. della Regione Siciliana n.157 del 23/05/1997 con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 2 Palermo ed è stata dichiarata la soppressione dei Consorzi di Bonifica Alto e Medio Belice e Polizzi Generosa;

VISTO il Progetto "Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia";

CONSIDERATO che a seguito di varie vicissitudini, il finanziamento, dapprima revocato nel 2008 dal Ministero delle Politiche Agricole, è stato successivamente riammesso a finanziamento con la delibera CIPF per un importo di € 40.000,000 milioni di euro in un unico lotto.

CONSIDERATO che il Progetto è stato aggiornato e che detto aggiornamento, ha comportato un aumento di costo rispetto al Progetto iniziale di € 7.106.000,00 milioni.

CONSIDERATO che l'aggiornamento del Progetto e la relativa copertura finanziaria sono stati approvati dal Ministero con nota prot. n 987 del 17/10/2014.

CONSIDERATO che al Progetto, ricompreso nello schema irriguo del Garcia, la cui redazione ha avuto inizio nel 1987 sono collegati, in particolare alcuni eventi verificatisi nel corso degli anni che seppure sinteticamente vengono riportati e precisamente:

- che a seguito dell'inserimento nel 1987 di detto Progetto nel finanziamento di cui alla delibera Cipe, il Ministero, aveva richiesto al Consorzio l'aggiornamento del Progetto datato 1987;

- che il Consorzio per sostenere le spese relative all'aggiornamento del Progetto, aveva richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti di potere accedere al Patto rotativo per la quale la Cassa Depositi e Prestiti con nota del 17/10/2000 aveva concesso un'anticipazione di lire 3.600.000,00 (€ 1.859.254).

-che detta anticipazione veniva erogata al Consorzio in quattro rate;

-che a seguito della prima anticipazione il Consorzio aveva acceso una polizza fidejussoria a garanzia, con la Atradius;

-che il Progetto aggiornato ed approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è stato inserito nel Programma Nazionale Irriguo e finanziato nel 2004.

- che il Consorzio, non è stato in grado, alla conclusione dell'anticipazione da parte della Cassa depositi e Prestiti, di dare seguito alla restituzione in quanto il relativo finanziamento non è stato concesso;

- che pertanto richiedeva alla Cassa Depositi e Prestiti la concessione di una proroga che è stata altresì negata dalla Cassa;

- che alla mancata restituzione dell'anticipazione, la Cassa si rivalleva sull'Atradius che aveva garantito l'Ente, chiedendo l'escussione della polizza;

- che da ciò scaturiva il contenzioso tra Consorzio, la Cassa Depositi e Prestiti e l'Atradius.

- che con decreto ingiuntivo n. 1160/2207 notificato dalla Cassa Depositi e Prestiti in data 24 aprile 2007, veniva ingiunto, in solido, al Consorzio di Bonifica ed all'Atradius, il pagamento della somma di € 2.027.839,32 oltre spese, interessi ed onorari del procedimento;

- che con sentenza n. 2062 /2014, emessa dal Tribunale di Palermo nel giudizio - R.G. n. 8616/2007 tra il Consorzio di Bonifica 2 Palermo c/ Cassa Depositi e Prestiti, il Tribunale confermava il decreto ingiuntivo, condannando il Consorzio al pagamento della somma di € 2.027.839,32 oltre spese;

VISTA la nota prot. n. 2077 del 11/05/2015 con la quale l'Avv. Salvatore Raimondi legale incaricato della difesa e rappresentanza del Consorzio nel giudizio conclusosi con la sopra

richiamata sentenza, per le motivazioni esposte nella medesima nota, rassegnava allo scrivente Ente "le non concrete possibilità di buon esito" di un eventuale appello della sentenza in argomento;

VISTA la nota prot. n. 2155 del 14/05/2015 con la quale, preso atto delle motivazioni addotte dal succitato legale con nota del 11/05/2015, l'Ente comunicava al predetto difensore concluso il relativo mandato;

CONSIDERATO che dagli atti in possesso dell'Ente, si ravvisano i presupposti per intentare un autonomo giudizio nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole;

RITENUTO nell'interesse primario dell'Ente agire in giudizio nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole, Ente finanziatore del Progetto, essendo scaturita dalla mancata erogazione del relativo finanziamento concesso per il Progetto, la condanna dell'Ente di cui alla succitata sentenza;

CONSIDERATO inoltre che è interesse dell'Amministrazione addivenire ad una transazione in relazione alle somme di cui alla richiamata sentenza di condanna, avviando in via stragiudiziale una interlocuzione con la succitata Cassa, per la definizione di un accordo transattivo anche allo scopo di evitare ulteriori aggravii di spesa che potrebbero discendere da eventuali procedure esecutive;

CONSIDERATO che risulta opportuno nell'interesse del Consorzio intentare un giudizio nei confronti del citato Ministero;

RITENUTO pertanto di conferire incarico ad un legale, per tutelare gli interessi del Consorzio;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n. 02730 del 11/05/2012 con la quale il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedura di evidenza pubblica;

VISTA la nota prot. n. 2775 del 03/06/2015 con la quale è stato richiesto all'Avv. Giuseppe Ribaudò con studio in Palermo via Mariano Stabile n. 241, di rimettere apposito preventivo in ordine all'incarico professionale succitato;

VISTO il preventivo trasmesso dal professionista con nota acquisita al protocollo n. 3350 del 23/06/2015 il cui importo complessivo ammontava ad € 27.852,00 oltre Iva e c.p.a.;

CONSIDERATO che in armonia con gli indirizzi di contenimento dei costi adottati dalla nuova Amministrazione, è stato richiesto all'Avv. Ribaudò per le vie brevi, di accordare una riduzione del compenso richiesto per l'espletamento dell'incarico de quo;

CONSIDERATO che con il succitato stato concordato, quale compenso per la prestazione professionale richiesta l'importo pari ad € 20.000,00 oltre Iva e C.P.A.;

RITENUTO pertanto di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio all'Avv. Giuseppe Ribaudò, con Studio in Palermo via Mariano Stabile 241;

RITENUTO altresì di dovere procedere a formalizzare il relativo incarico mediante la sottoscrizione dell'allegato disciplinare;

VISTA la determinazione dell'AVCP n. 4 del 07/07/2011 da cui si presume che devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi legali, mentre il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, essendo inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 del c.c. non risulta assoggettato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

In conformità alle premesse,

SENTITO il Direttore che esprime parere positivo;

In conformità alle premesse,

DELIBERA

1. di conferire, per le motivazioni in fatto ed in diritto di cui nelle premesse che qui si richiamano integralmente, all'Avv. Giuseppe Ribaudò, con studio in Palermo via Mariano Stabile 241 l'incarico di assistere, rappresentare e difendere il Consorzio, nell'azione in giudizio avverso il Ministero delle Politiche Agricole attribuendo allo stesso ogni facoltà di legge mediante rilascio di procura *ad litem* per la costituzione nel relativo giudizio;

2. di conferire altresì al medesimo professionista l'incarico di assistere l'Ente in ordine all'esecuzione della sentenza n. 2062/2014 resa dal Trib. di Palermo relativa alla causa R.G. 8616/2007 Consorzio /Cassa Depositi e Prestiti affidando al succitato professionista l'incarico di addvenire ad una transazione con la medesima Cassa, anche allo scopo di evitare ulteriori aggravii di spesa che potrebbero scaturire da eventuali procedure esecutive;

3. di stabilire che il compenso professionale per la rappresentanza e difesa nel giudizio *de quo*, nonché per l'attività di assistenza stragiudiziale come meglio descritta nelle premesse, ammonta complessivamente ad € 29.182,40;

4. di impegnare, la somma di € 29.182,40 sul capitolo 150 del bilancio del Consorzio, per il corrente Esercizio;

5. di invitare il professionista incaricato a sottoscrivere il disciplinare d'incarico;

Il Direttore Generale
(Dott. Giovanni Tomasi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
(Dott. Fabrizio Viola)